

#### **AVVISO PUBBLICO**

PER LA RACCOLTA DELLE CANDIDATURE AI FINI DELLA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI PROFESSIONISTI IDONEI AD ESSERE NOMINATI QUALI COMPONENTI DEL COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO DI CUI AGLI ARTT. 215 E SS. DEL D.LGS. N. 36/2023

(approvato da MM S.p.A. in data 7 marzo 2024)

\* \* \*

#### **Premesse**

MM S.p.A. (di seguito, anche "MM" o la "Società"), società interamente partecipata dal Comune di Milano, con sede legale in Milano, via del Vecchio Politecnico n. 8, C.F. e partita I.V.A. 01742310152, è una Stazione Appaltante qualificata ed è pertanto abilitata ad affidare contratti pubblici senza limiti di importo.

Ai sensi dell'art. 215 del D.Lgs. n. 36 del 31/03/2023 (nel seguito, "Codice dei contratti pubblici" o anche solo "Codice") "per prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione dei contratti, ciascuna parte può chiedere la costituzione di un collegio consultivo tecnico, formato secondo le modalità di cui all'allegato V.2. Per i lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea e di forniture e servizi di importo pari o superiore a 1 milione di euro, la costituzione del collegio è obbligatoria".

Inoltre, l'art. 1, comma 3 dell'Allegato V.2 del Codice - rubricato "Modalità di costituzione del Collegio consultivo tecnico" - prevede che nelle more dell'adozione di apposite Linee Guida con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, "continuano ad applicarsi le linee guida approvate con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 17 gennaio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2022, anche successivamente modificate" (nel seguito, anche "Linee Guida").

Ai fini dell'individuazione dei componenti del CCT, MM intente istituire apposito Elenco, con la specificazione che lo stesso non ha natura concorsuale, in quanto l'invio della domanda di iscrizione all'Elenco da parte dei soggetti interessati non determina la formazione di graduatorie, non attribuisce punteggi o altre classificazioni di merito e, in ogni caso, non vincola MM al conferimento di incarichi.

Con il presente Avviso, si invitano pertanto i professionisti aventi i requisiti di esperienza e qualificazione professionale, di cui al successivo articolo 3, a presentare domanda di iscrizione nell'apposito Elenco che sarà istituito al fine della successiva individuazione e nomina dei componenti del collegio consultivo tecnico (di seguito anche "Collegio" o "CCT") che sarà di volta in volta costituito da MM per la rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche di ogni natura suscettibili di insorgere nel corso dell'esecuzione di contratto pubblici.



## ART. 1 - DISCIPLINA APPLICABILE

Per quanto qui non espressamente disciplinato, si rinvia agli artt. 215-219 del Codice dei contratti e al relativo allegato V.2, nonché alle Linee Guida richiamate in premessa.

Si evidenzia, in particolare, che:

- a) ai sensi dell'art. 215, comma 1, ultimo periodo, D.lgs. n. 36/2023 "in sede di prima applicazione del codice, l'allegato V.2 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice"; al verificarsi del fenomeno abrogativo di cui sopra, ogni riferimento al citato allegato V.2 si intenderà automaticamente sostituito dal sopravvenuto regolamento, che per effetto della sostituzione formerà parte integrante del presente Avviso;
- **b)** ogni rinvio operato dalle Linee Guida al D.lgs. n. 50/2016 si intende riferito alle corrispondenti disposizioni di cui al citato D.lgs. n. 36/2023 o, in mancanza, ai principi desumibili dal codice stesso (cfr. art. 226, comma 5 del Codice dei contratti).

## ART. 2 - ELENCO DEI SETTORI

Per l'iscrizione all'Elenco dei soggetti qualificati per la nomina a componenti del Collegio Consultivo Tecnico di cui alle premesse, MM intende formare un elenco suddiviso nelle seguenti **sezioni ordinarie**:

- A. Profilo attinente al settore dell'ingegneria e dell'architettura;
- B. Profilo attinente al settore giuridico;
- C. Profilo attinente al settore economico.

L'Elenco presenta inoltre una **sezione speciale** relativa ai profili idonei ad assumere il ruolo di Presidente del Collegio che potrà essere utilizzata da MM anche ai fini dell'individuazione degli altri componenti del Collegio Consultivo Tecnico.

# ART. 3 - REQUISITI RICHIESTI

Possono presentare domanda di iscrizione all'Elenco, in una delle sezioni di cui al precedente art. 2, i soggetti in possesso dei seguenti requisiti, come previsto dal combinato disposto dell'art. 1, comma 3 dell'allegato V.2 del Codice e delle Linee Guida.

I componenti del CCT sono scelti tra ingegneri, architetti, giuristi ed economisti con comprovata esperienza nel settore degli appalti, delle concessioni e degli investimenti pubblici, anche in relazione allo specifico oggetto del contratto.

I requisiti minimi di ammissione devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di ammissione all'Elenco CCT e devono permanere alla data effettiva di assegnazione d'incarico.

# 3.1 Requisiti professionali dei componenti

Possono essere nominati componenti, del CCT:

a) **ingegneri e architetti**, in possesso di uno dei seguenti requisiti: aver ricoperto per almeno dieci anni il ruolo di funzionario tecnico di livello apicale delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D.lgs. n. 165/2001 o delle stazioni appaltanti con personalità giuridica di diritto privato soggette



all'applicazione del codice dei contratti pubblici: iscrizione all'albo professionale da almeno dieci anni con significativa esperienza documentabile attraverso lo svolgimento di incarichi richiesti per la nomina a Presidente al successivo art. 3.2 ovvero di ausiliario del magistrato o consulente tecnico di parte in contenziosi nel settore dei lavori pubblici, di collaudatore tecnico-amministrativo, di componente di commissione per l'accordo bonario, di commissario di gara nella quale la selezione delle offerte ammesse secondo il criterio con l'offerta economicamente più vantaggiosa, supporto al responsabile del procedimento o progettista nell'ambito di affidamenti di contratti di lavori pubblici di importo superiore alle soglie europee; dottorato e di ricerca in materie attinenti all'edilizia, alle infrastrutture e agli impianti;

- b) *giuristi,* in possesso di uno dei seguenti requisiti: aver ricoperto per almeno dieci anni il ruolo di funzionario di livello apicale nel campo giuridico delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D.lgs. n. 165/2001 o delle stazioni appaltanti con personalità giuridica di diritto privato soggette all'applicazione del codice dei contratti pubblici, essere iscritto all'albo professionale degli avvocati da almeno dieci anni con significativa esperienza documentabile attraverso lo svolgimento di incarichi richiesti per la nomina a Presidente al successivo art. 3.2 o di difensore di parte pubblica o privata in giudizi per contenziosi di tipo amministrativo o civile nel settore dei lavori pubblici, di collaudatore tecnico-amministrativo, di componente di commissione per l'accordo bonario, di commissario di gara con l'offerta economicamente più vantaggiosa e di supporto al responsabile del procedimento nell'ambito di affidamenti di contratti di lavori pubblici sopra la soglia comunitaria, aver conseguito il titolo di dottore di ricerca su tematiche attinenti alla legislazione in materia di opere pubbliche;
- c) **economisti**, in possesso di uno dei seguenti requisiti: aver ricoperto per almeno dieci anni il ruolo di funzionario contabile di livello apicale di amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D.lgs. n. 165/2001 o delle stazioni appaltanti con personalità giuridica di diritto privato soggette all'applicazione del codice dei contratti pubblici; essere iscritto all'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili ovvero nel registro dei revisori legali da almeno dieci anni con significativa esperienza documentabile attraverso lo svolgimento di incarichi richiesti per la nomina a Presidente al successivo art. 3.2 o di programmazione economica e finanziaria, di collaudatore tecnico-amministrativo, di componente di commissione per l'accordo bonario, commissario di gara con l'offerta economicamente più vantaggiosa e di supporto al responsabile del procedimento nell'ambito di affidamenti di contratti pubblici sopra la soglia comunitaria, aver conseguito il titolo di dottore di ricerca su tematiche attinenti alla legislazione in materia di opere pubbliche.

Possono essere nominati come componenti anche i soggetti in possesso dei requisiti per la nomina come Presidente.

# 3.2 Requisiti professionali del Presidente

Possono presentare domanda di iscrizione nell'apposita sezione speciale ed essere nominati quali componenti con la funzione di Presidente del CCT i soggetti in possesso di uno dei requisiti indicati nelle seguenti lettere:

 a) ingegneri, architetti, giuristi ed economisti con comprovata esperienza ultradecennale documentabile attraverso l'avvenuta assunzione di significativi incarichi di responsabile unico del procedimento, di direttore dei lavori, di presidente di commissione di collaudo tecnicoamministrativo e di presidente di commissione per l'accordo bonario nell'ambito di appalti sopra soglia europea e proporzionati all'incarico da assumere;



- b) ingegneri e architetti: appartenenti o già appartenuti al ruolo dirigenziale di una delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D.lgs. n. 165/2001 ovvero dirigenti di stazioni appaltanti con personalità giuridica di diritto privato soggette all'applicazione del codice dei contratti pubblici; componenti del Consiglio superiore dei lavori pubblici; professori universitari di ruolo nelle materie attinenti alla legislazione delle opere pubbliche e nelle materie tecniche attinenti all'edilizia, alle infrastrutture e agli impianti. Per tutte le indicate qualifiche professionali è richiesta una anzianità nel ruolo, anche mediante cumulo dei periodi di attività svolti in qualifiche diverse, incluse quelle di cui alla precedente lettera a), non inferiore a dieci anni;
- c) *giuristi*, che ricoprono o hanno ricoperto la qualifica di: magistrato ordinario, amministrativo o contabile; avvocato dello Stato; Prefetto e dirigente della carriera prefettizia, non in sede da almeno due anni, dirigente di amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D.lgs. n. 165/2001; dirigente di stazioni appaltanti con personalità giuridica di diritto privato soggette all'applicazione del codice dei contratti pubblici; componente del Consiglio superiore dei lavori pubblici; professore universitario di ruolo nelle materie giuridiche attinenti alla legislazione delle opere pubbliche e al contenzioso amministrativo e civile. Per tutte le indicate qualifiche professionali è richiesta una anzianità nel ruolo, anche mediante cumulo dei periodi di attività svolti in qualifiche diverse, incluse quelle di cui alla precedente lettera a), non inferiore a dieci anni;
- d) **economisti**, che ricoprono o hanno ricoperto la qualifica di: dirigente di amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001; dirigente di stazioni appaltanti con personalità giuridica di diritto privato soggette all'applicazione del codice dei contratti pubblici; componente del Consiglio superiore dei lavori pubblici; professore universitario di ruolo nelle materie economiche attinenti alla realizzazione delle opere pubbliche. Per tutte le indicate qualifiche professionali è richiesta una anzianità nel ruolo, anche mediante cumulo dei periodi di attività svolti in qualifiche diverse, incluse quelle di cui alla precedente lettera a), non inferiore a dieci anni.

# 3.3 Requisiti di moralità e casi di incompatibilità

Non può essere iscritto nell'Elenco né assumere l'incarico di componente del CCT chi:

- a) è privo, in tutto o in parte, della capacità legale di agire;
- b) ha svolto o svolge sia per la parte pubblica, sia per l'operatore economico affidatario attività di controllo, verifica, progettazione, approvazione, autorizzazione, vigilanza o direzione sui lavori oggetto dell'affidamento;
- c) ha interesse nel procedimento di esecuzione dei lavori oggetto dell'affidamento, direttamente ovvero tramite un ente, associazione o società di cui sia amministratore o legale rappresentante;
- d) si trova in una delle ipotesi di conflitto di interesse di cui all'art. 16 del D.lgs. 36/2023;
- e) non è in possesso di requisiti reputazionali e di onorabilità adeguati all'incarico da assumere;
- f) ricade in uno dei casi previsti dall'art. 6, comma 8, del D.L. n. 76/2020, ai sensi del quale:
  - i. ogni componente del collegio consultivo tecnico non può ricoprire più di cinque incarichi contemporaneamente e comunque non può svolgere più di dieci incarichi ogni due anni;
  - ii. in caso di ritardo nell'adozione di tre determinazioni o di ritardo superiore a sessanta giorni nell'assunzione anche di una sola determinazione, i componenti del collegio non possono essere nuovamente nominati come componenti di altri collegi per la durata di tre anni



decorrenti dalla data di maturazione del ritardo; il ritardo ingiustificato nell'adozione anche di una sola determinazione è causa di decadenza del collegio e, in tal caso, la stazione appaltante può assumere le determinazioni di propria competenza prescindendo dal parere del collegio.

In considerazione della necessità di assicurare l'insussistenza di **conflitti di interesse**, la totale neutralità, imparzialità ed estraneità all'articolazione amministrativa o aziendale delle parti, non potrà ricoprire l'incarico di presidente del CCT colui che rientri in uno dei casi di cui ai precedenti punti ovvero che abbia svolto, con riguardo ai lavori oggetto dell'affidamento, attività di collaborazione nel campo giuridico, amministrativo ed economico per una delle parti, ovvero rientri nei casi di ricusazione di cui ai punti da 2 a 6 dell'art. 815, R.D. n. 1443/1940.

Fermo quanto previsto dai sopra indicati punti, non potrà essere nominato componente o presidente del CCT il dipendente pubblico che:

- a) non acquisisce, se dovuta, l'autorizzazione da parte dell'amministrazione di appartenenza che è tenuta al tempestivo rilascio nello spirito di istituzione del CCT;
- b) ricada in uno dei casi di incompatibilità di cui all'art. 53 del D.lgs. n. 165/2001.

Sarà ritenuto incompatibile con la nomina a componente o presidente del CCT, colui che abbia svolto ovvero svolga l'incarico di consulente tecnico d'ufficio in giudizi relativi alla esecuzione dei lavori oggetto della procedura nell'ambito della quale si proceda alla costituzione del CCT.

## ART. 4 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Dalla data di pubblicazione del presente Avviso la candidatura dovrà essere presentata esclusivamente tramite l'invio della Domanda di iscrizione di cui al **modulo A** (scaricabile <u>a questo link</u>) debitamente compilata in tutte le sue parti e sottoscritta digitalmente all'indirizzo P.E.C. <u>dapa@pec.mmspa.eu</u>, indicando nell'oggetto della PEC la seguente dicitura "**Domanda di partecipazione per la costituzione dell'elenco dei componenti del collegio consultivo tecnico**". Con la presentazione della Domanda di iscrizione, ciascun candidato dichiara di conoscere e si impegna a rispettare il Codice Etico, il Patto d'Integrità e la procedura in tema di **whistleblowing** adottati da MM e disponibili sul sito istituzionale <u>www.mmspa.eu</u>.

Nella Domanda devono essere indicati i dati identificativi del richiedente, la/le sezione/i in cui si richiede l'iscrizione. Alla Domanda deve essere allegato il **curriculum vitae** (datato, sottoscritto e corredato di apposita dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, che attesti la veridicità delle informazioni contenute e con l'autorizzazione al trattamento dei dati personali).

L'interessato dichiara inoltre, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, il possesso dei requisiti di compatibilità e moralità, nonché di comprovata competenza e professionalità nello specifico settore di interesse.

Non saranno accettate domande pervenute con modalità differenti da quella indicata nel presente articolo.

Le richieste di chiarimenti relative al presente Avviso e all'Elenco devono essere trasmesse all'indirizzo: qfo@mmspa.eu.

## ART. 5 - VALUTAZIONE, VERIFICA E AGGIORNAMENTO DELLE CANDIDATURE

MM procederà alla valutazione delle candidature comunicando l'esito al richiedente.

Ciascun soggetto iscritto nell'Elenco ha l'onere di comunicare tempestivamente, e comunque non oltre 30 giorni dal verificarsi dell'evento, eventuali variazioni inerenti il possesso dei requisiti richiesti e/o i dati



identificativi.

MM si riserva il diritto di richiedere in qualsiasi momento la produzione di documentazione in ordine al possesso dei requisiti dichiarati, e comunque di accertare, anche autonomamente e/o mediante verifica a campione, a propria discrezione, con qualsiasi mezzo consentito, la veridicità delle dichiarazioni presentate. Il possesso dei requisiti dichiarati costituisce condizione necessaria per l'iscrizione all'Elenco.

Il mancato possesso di anche uno solo dei requisiti dichiarati, ovvero la produzione di una dichiarazione risultata mendace, oltre alle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, costituiscono motivo di mancata iscrizione, sospensione o cancellazione dall'Elenco.

## ART. 6 - FORMAZIONE DELL'ELENCO

L'Elenco per la designazione del CCT è sempre aperto. Pertanto, in qualsiasi momento, ciascun professionista interessato potrà presentare la propria domanda di iscrizione, con le modalità indicate nel precedente art. 7.

L'Elenco verrà aggiornato e integrato sulla base delle richieste di iscrizione presentate dai candidati. In particolare, l'istituzione dell'Elenco decorrerà dal 30° giorno successivo alla data di pubblicazione dell'Avviso e l'aggiornamento progressivo del medesimo avverrà a seguito della valutazione delle candidature **medio tempore** pervenute.

L'Elenco dei professionisti è istituito per la prima volta decorsi 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente Avviso. Sono sottratti all'inserimento nell'Elenco i dati personali non pertinenti o eccedenti rispetto al fine di rendere conoscibile l'Elenco alle competenti funzioni aziendali. MM si riserva di condividere l'Elenco con il Comune di Milano e/o con eventuali amministrazioni pubbliche che ne facessero richiesta per le funzioni previste dall'art. 215 e ss. D.lgs. n. 36/2023.

L'inserimento nell'Elenco non comporta alcun obbligo in capo a MM, né alcun diritto, aspettativa o interesse qualificato in capo al professionista, in ordine al conferimento di un eventuale incarico. Parimenti, MM conserva, in ogni caso, la facoltà di rivolgersi anche a professionisti non iscritti nell'Elenco, al fine di individuare il professionista più idoneo a ricoprire ciascun incarico a componenti del CCT, tenuto conto altresì della peculiarità dell'intervento e/o dei profili professionali richiesti per lo specifico appalto.

# ART. 7 - CANCELLAZIONE DALL'ELENCO

Costituisce causa di cancellazione dall'Elenco:

- a) il mancato possesso o la perdita di uno o più requisiti di iscrizione all'Elenco;
- b) l'accertata e grave negligenza o malafede, o grave errore nello svolgimento di un incarico affidato;
- c) la formale richiesta di cancellazione da parte del soggetto;
- d) il rifiuto non giustificato dalla sussistenza di cause di incompatibilità di cui al precedente articolo 3.3 o di altra giusta causa rimessa alla valutazione di MM ad assumere l'incarico a fronte di due diverse richieste di MM.

La cancellazione è adottata da MM previa comunicazione all'interessato dell'avvio del procedimento, che si conclude entro trenta giorni dalla data della comunicazione. Il medesimo può presentare, nel termine di quindici giorni dalla data di ricevimento della comunicazione da parte di MM, le proprie giustificazioni eventualmente corredate da documenti. I termini per la conclusione del procedimento iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di quindici giorni.



Nei casi di cui alla lett. b) e d) del presente articolo, l'interessato non potrà presentare una nuova domanda di iscrizione prima che siano decorsi due anni dall'avvenuta cancellazione. In quest'ultimo caso, MM si riserva di valutare l'ammissibilità della richiesta di nuova iscrizione anche alla luce della gravità dei motivi alla base della precedente cancellazione.

Nel caso di cui alla lett. a), MM si riserva di disporre - solo ove ritenuto necessario, a suo insindacabile giudizio - la sospensione del professionista dall'Elenco, per il tempo necessario a verificare la sussistenza dei presupposti per la riammissione o la definitiva cancellazione di quest'ultimo. Del provvedimento di sospensione dall'Elenco viene data tempestiva comunicazione all'interessato.

#### ART. 8 - ITER DI NOMINA E FUNZIONAMENTO DEL CCT

Ciascun CCT costituito da MM è composto da tre componenti, salvi i casi di composizione necessaria con cinque componenti ai sensi dell'art. 1, comma 1, dell'Allegato V.2 al D.Lgs. n. 36/2023.

# 8.1 Individuazione dei componenti del CCT

L'individuazione dei componenti del CCT di MM - ed eventualmente del presidente - avviene da parte del Responsabile del Procedimento ("RdP") tramite consultazione dell'Elenco, tenuto conto delle caratteristiche e della tipologia del singolo appalto, nel rispetto dei principi di rotazione e trasparenza, nonché di parità di trattamento, non discriminazione, compatibilità, moralità, esperienza, professionalità e di imparzialità della propria scelta discrezionale, utilizzando l'Elenco di cui al presente Avviso.

MM provvede a selezionare i componenti a propria discrezione.

## 8.2 Nomina e compensi per i singoli incarichi

Il RdP comunica al soggetto interessato la designazione. Entro i successivi 5 giorni, il componente designando è tenuto a trasmettere al RdP l'atto di disponibilità ad accettare l'incarico, unitamente alle relative dichiarazioni circa il perdurare del possesso dei requisiti di cui al presente Avviso, secondo i modelli che saranno messi a disposizione da MM.

Il mancato riscontro nei termini ovvero il rifiuto ingiustificato da parte del soggetto individuato saranno valutati da MM ai fini del precedente art. 7, lett. d).

Ricevuta la documentazione completa di cui sopra, il RdP propone la nomina del componente del CCT alla Stazione Appaltante ai fini dell'adozione dell'atto di nomina e conferimento dell'incarico, in conformità al proprio ordinamento interno.

La determinazione del compenso di ogni membro di CCT avverrà, in relazione allo specifico incarico, in sede di conferimento dell'incarico secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

In particolare, il compenso per l'incarico di membro di CCT e di Presidente sarà determinato sulla base di quanto stabilito dal comma 5 dell'art. 1 dell'Allegato V.2 al D.Lgs. 36/2023, che stabilisce che "fermo restando il diritto dei componenti del Collegio consultivo tecnico a ricevere un compenso a carico delle parti proporzionato al valore dell'opera, al numero, alla qualità e alla tempestività delle determinazioni assunte, la parte fissa del compenso non può superare gli importi definiti dall'articolo 6, comma 7-bis, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120. Il compenso spettante ai componenti del Collegio non può superare il triplo della parte fissa".

Resta inteso che i compensi dei componenti del Collegio Consultivo Tecnico sono dovuti senza vincolo di solidarietà, restano subordinati all'effettiva adozione di determinazioni e/o pareri, e non possono complessivamente superare gli importi fissati dall'art. 6-quater del D.L. 6 novembre 2021, n. 152, convertito



nella legge n. 233/2021.

#### 8.3 Insediamento

Il CCT si intende istituito al momento dell'accettazione dell'incarico da parte del presidente. Entro i successivi 15 giorni dalla accettazione, i componenti il CCT sottoscrivono un verbale attestante l'avvenuta costituzione del Collegio alla presenza necessaria del RdP e del rappresentante dell'operatore economico affidatario.

# 8.4 Compiti del CCT

Il CCT ha una funzione preventiva di risoluzione di tutte le controversie e le dispute che possano rallentare o compromettere l'iter realizzativo dell'opera pubblica o comunque influire sulla regolare esecuzione dei contratti pubblici, ivi comprese quelle che possono generare o hanno generato riserve.

Ferma l'obbligatorietà della sua costituzione a fini consultivi, il CCT può operare come collegio arbitrale ai sensi e per gli effetti dell'art. 808-ter del Codice di procedura civile solo se il consenso in tal senso sia stato ritualmente prestato dalle parti.

Le attività del CCT dovranno uniformarsi a quanto previsto dall'art. 215 e ss. del D.Lgs. 36/2023 s.m.i., dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 12 del 17 gennaio 2022 (c.d. Linee Guida) nonché a eventuali ulteriori disposizioni normative, ministeriali e/o regolamentari applicabili in materia e pubblicate in data successiva all'adozione del presente Avviso.

#### ART. 9 - DISPOSIZIONI FINALI

Il Responsabile del Procedimento di cui al presente Avviso è l'Avv. Antonella Cupiccia, Direttore Legale, Appalti e Acquisti di MM S.p.A.

Per quanto non disciplinato dal presente Avviso, si rinvia alla normativa vigente in materia e al codice deontologico relativo all'Albo professionale di appartenenza.

Ulteriori informazioni potranno essere richieste all'indirizzo e-mail: **gfo@mmspa.eu**.

L'attività di scelta di un componente del CCT in capo a MM esula dall'applicazione del Codice dei contratti pubblici, in quanto il conferimento dell'incarico di componente del collegio è da ritenersi di natura prettamente fiduciaria.

In ordine al procedimento instaurato con il presente Avviso si informa che i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento U.E. 2016/679 del Parlamento europeo e dal Consiglio del 27/04/2016, unicamente per finalità connesse alla selezione ed eventuale successiva stipula e gestione del contratto. Con la presentazione della domanda di iscrizione, ciascun professionista dà autorizzazione a MM al trattamento dei dati forniti per le finalità sopra indicate, ai sensi della normativa vigente.

# f.to Antonella Cupiccia

Direttore Legale, Appalti e Acquisti